



SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO

VI COMMISSIONE FINANZE E TESORO

Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021. Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19

AS 2144

Emendamenti

- 1. Divieto di licenziamento nell'amministrazione scolastica*
- 2. Proroga dei contratti del personale dell'organico Covid-19 al 30 giugno*
- 3. Proroga Contratti supplenti scuola primaria*
- 4. Reclutamento dalle graduatorie provinciali*
- 5. Stabilizzazione con trentasei mesi*
- 6. Estensione giorni di malattia connessi al vaccino*
- 7. Revisione organici*
- 8. Organici sostegno*
- 9. Proroga contratti organico covid-19 per attività estiva*
- 10. Proroga dei contratti degli assistenti tecnici negli IICC per attività estiva*
- 11. Estensione card docenti a personale a tempo determinato amministrativo ed educativo*
- 12. Abolizione vincolo quinquennale*
- 13. Proroga mobilità straordinaria*
- 14. Estensione sportelli di consulenza per prevenzione da burnout*
- 15. Assegnazione provvisoria a sostegno del personale scolastico a ristoro dei divieti di spostamento tra le regioni*
- 16. Organici sulla base delle necessità del territorio*
- 17. Rinnovo bonus 100 euro dipendenti della PA già previsto per marzo 2020*
- 18. Dimensionamento scolastico: conferma a regime norma in Legge di Bilancio*
- 19. Mobilità' dirigenti scolastici: sostegno a ristoro dei divieti di spostamento tra le regioni*
- 20. Sicurezza delle Istituzioni scolastiche e responsabilità dei dirigenti scolastici*
- 21. Difesa delle Istituzioni Scolastiche*

22. *Modifiche alla disciplina sulla responsabilità dei dirigenti scolastici sulla sicurezza a scuola per l'anno scolastico 2020/2021 e 2021/2022*
23. *Reclutamento degli idonei del concorso a dirigente scolastico di Trento e Bolzano*
24. *“Indennità COVID-19” in favore dei Dirigenti Scolastici*
25. *Sblocco della mobilità interregionale e mobilità straordinaria per i Dirigenti Scolastici*
26. *Modifiche alla disciplina sulla responsabilità dei Dirigenti scolastici in tema sicurezza*
27. *Perequazione interna ed esterna dello stipendio tabellare*

.....

Art. 8

(Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

Divieto di licenziamento nell'amministrazione scolastica

Si aggiunge il comma 15

Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sono altresì sospese dall'amministrazione scolastica i licenziamenti dovuti alle esecuzioni delle decisioni giurisdizionali in sede civile o amministrativa relative all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento o di merito del personale scolastico, che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docente a tempo determinato o indeterminato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, di cui all'art. 1 *quinquies* della legge 20 dicembre 2019, n. 159. È disposto altresì l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale.

Motivazione [Divieto di licenziamento nell'amministrazione scolastica]: in ragione di continuità didattica, a causa delle interruzioni del servizio di didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, i cui studenti hanno particolarmente subito disagi psico-fisici, si rende necessaria senza ulteriori oneri finanziari la proroga della norma sulla conversione dei contratti da tempo indeterminato a tempo determinato a seguito di provvedimenti giurisdizionali sul contenzioso pendente in merito all'immissione nelle graduatorie ad esaurimento o concorsuali.

...

Art. 17

(Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)

Proroga dei contratti del personale dell'organico Covid-19 al 30 giugno

Si aggiunge il comma 3

Il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 231-bis, comma 1, del decreto- legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e prorogato al 30 giugno 2021.

Motivazione [Proroga dei contratti del personale dell'organico Covid-19 al 30 giugno]: In vista della piena funzionalità degli istituti appare irragionevole che i circa 60-70 mila docenti che costituiscono l'organico Covid siano nominati come supplenti brevi: si tratta, in media, di un insegnante in più per ognuno dei 42 mila plessi scolastici che si metterà a disposizione dei dirigenti scolastici per permettere loro di dare seguito a tutte le disposizioni previste da ogni singolo istituto nell'ambito della sua autonomia.

Proroga Contratti supplenti scuola primaria

Si aggiunge il comma 4

Il termine della conversione dei contratti a tempo determinato al 30 giugno 2021 di cui all'art. 1 quinquies della legge 20 dicembre 2019, n. 159 è prorogato al 30 giugno dell'anno successivo, fino al permanere dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Motivazione [Proroga Contratti supplenti scuola primaria]: in ragione di continuità didattica, a causa delle interruzioni del servizio di didattica in presenza nelle scuole, i cui studenti hanno particolarmente subito disagi psico-fisici, si rende necessaria senza ulteriori oneri finanziari la proroga della norma sulla conversione dei contratti da tempo indeterminato a tempo determinato a seguito di provvedimenti giurisdizionali sul contenzioso pendente in merito all'immissione nelle graduatorie ad esaurimento.

....

Reclutamento dalle graduatorie provinciali

Si aggiunge il comma 3 e conseguentemente si modifica la rubrica in "Disposizioni in materia di proroga, rinnovo e conversione a tempo indeterminato dei contratti a termine"

3. In considerazione della sospensione di tutte le procedure concorsuali i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, della legge 9 agosto 2018, n. 96, e della legge 20 dicembre 2019 n. 196, sono assegnati ai soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Motivazione [Reclutamento dalle graduatorie provinciali]: in presenza di oltre 200 mila cattedre prive di titolare, occorre una norma che garantisca la funzionalità del sistema, la continuità didattica e ponga un limite alla reiterazione dei contratti. A tale scopo, in assenza di personale abilitato da chiamare

dalle graduatorie ad esaurimento, risulta necessario assumere in ruolo dalle graduatorie d'istituto, trasformate in provinciali, previa attivazione di un percorso telematico abilitante per i docenti privi di abilitazione. Per quanto riguarda l'impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'assenza di personale obbliga l'amministrazione a reiterare decine di migliaia di contratti di lavoro a tempo determinato, determinando un maggior esborso per la finanza pubblica a causa delle richieste di risarcimento per violazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

Stabilizzazione con trentasei mesi

Si aggiunge il comma 3 e conseguentemente si modifica la rubrica in "Disposizioni in materia di proroga, rinnovo e conversione a tempo indeterminato dei contratti a termine"

3. In considerazione della sospensione di tutte le procedure concorsuali, qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo ed ATA per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo alla conversione a tempo indeterminato dal 1° settembre 2021.

Motivazione [Stabilizzazione con trentasei mesi]: in presenza di oltre 200 mila cattedre prive di titolare, occorre una norma che garantisca la funzionalità del sistema, la continuità didattica e ponga un limite alla reiterazione dei contratti. A tale scopo, in assenza di personale abilitato da chiamare dalle graduatorie ad esaurimento, risulta necessario assumere in ruolo il personale che abbia raggiunto i trentasei mesi di servizio. Per quanto riguarda l'impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'assenza di personale obbliga l'amministrazione a reiterare decine di migliaia di contratti di lavoro a tempo determinato, determinando un maggior esborso per la finanza pubblica a causa delle richieste di risarcimento per violazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

Titolo I

Articolo 19 bis)

Difesa delle Istituzioni Scolastiche

Dopo l'articolo 19 aggiungere l'articolo 19 bis)

"Dopo il comma 1, dell'art. 417 bis CPC, è aggiunto il comma 1 bis: le istituzioni scolastiche sono sempre rappresentate in giudizio dall'avvocatura di Stato competente per territorio".

MOTIVAZIONE: la proposta intende garantire una corretta difesa, anche nella prima fase del giudizio, delle

Titolo III

Articolo 22

Modifiche alla disciplina sulla responsabilità dei dirigenti scolastici sulla sicurezza a scuola per l'anno scolastico 2020/2021 e 2021/2022

Dopo il Comma 3 è aggiunto il comma 3 bis)

“Per tutti gli eventi che si siano verificati o si potranno verificare in seno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado durante l'emergenza epidemiologica Covid-19 avendo il Dirigente scolastico ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee guida “Piano scuola 2020/2021” e successive modifiche e integrazioni non sono punibili penalmente ai sensi dell'articolo 51 del C.P. in quanto l'operato degli stessi deve intendersi come adempimento di un dovere impartito da una norma giuridica e/o organo superiore

MOTIVAZIONE: la norma si pone l'obiettivo di ascrivere la responsabilità penale e civile del datore di lavoro nell'infortunio da contagio Covid 19 di un dipendente e, nel caso delle istituzioni scolastiche degli alunni, solo in caso di violazione degli obblighi di legge. Il dirigente scolastico, ai sensi della normativa vigente, è datore di lavoro, tuttavia lo stesso non ha poteri di spesa ed esercita le sue funzioni adempiendo ai doveri che gli vengono imposti dal Ministero dell'Istruzione nella fase di avvio e svolgimento del nuovo anno scolastico in situazione di emergenza sanitaria ancora in atto.

TITOLO III

Articolo 23

Sicurezza delle Istituzioni scolastiche e responsabilità dei dirigenti scolastici

All'articolo 23, inserire il seguente comma:

Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione della didattica in presenza durante l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, la punibilità è esclusa quando è stato rispettato dal dirigente scolastico il rispetto del protocollo d'intesa tra il ministero dell'istruzione e le organizzazioni sindacali del 6 agosto 2020 per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19.

MOTIVAZIONE: la norma intende porre chiarezza sulle responsabilità dirigenziali in termini di sicurezza delle istituzioni scolastiche, in un momento in cui anche nelle cosiddette zone rosse si prescrive la riapertura dell'attività didattica in presenza per la scuola dell'infanzia, elementare e per la prima media.

Articolo 23

Reclutamento degli idonei del concorso a dirigente scolastico di Trento e Bolzano;

dopo il comma 2) inserire il comma 2 bis)

L'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applica, a domanda, anche ai candidati che hanno partecipato alle prove

del corso-concorso per Dirigente Scolastico indetto con deliberazione della Giunta provinciale del 16/11/2017 n. 1921 nella Provincia Autonoma di Trento, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 20 novembre 2017 n. 47 e del corso-concorso per dirigente scolastico nelle scuole in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6/02/2018, pubblicato nel Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 7 febbraio 2018 n. 6 e che hanno superato le prove, sia scritta che orale, del concorso per l'ammissione al corso di formazione dei suddetti concorsi ma che non vi sono stati ammessi perché non collocati in posizione utile nelle relative graduatorie.

MOTIVAZIONE: la proposta intende garantire una equiparazione di trattamento tra gli idonei della graduatoria prevista dal Decreto n. 1205 del 1° agosto 2019 e gli idonei del concorso indetto per la nomina dei Dirigenti Scolastici a Trento e Bolzano. La norma, inoltre, riprende quanto già disposto per il personale docente con l'articolo 1, comma 604, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, che ha eliminato in corso d'opera il precedente vincolo del 10% degli idonei previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107.

Titolo IV

Articolo 30

“Indennità COVID-19” in favore dei Dirigenti Scolastici

Al comma 1 aggiungere la lettera d)

È previsto entro il corrente anno scolastico l'avvio di una nuova sessione contrattuale per l'assegnazione ai dirigenti scolastici di un'indennità per il rischio biologico.

MOTIVAZIONE: La norma permetterebbe di premiare economicamente la figura del Dirigente Scolastico che si sta trovando, parallelamente ad altre figure professionali, in prima linea nella gestione dell'emergenza sanitaria dovendo garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori della scuola con pesanti responsabilità e incrementare la gestione della didattica digitale integrata che presuppone un gravoso lavoro di organizzazione articolato tra alunni in presenza e alunni a distanza.

Articolo 30

Sblocco della mobilità interregionale e mobilità straordinaria per i Dirigenti Scolastici

dopo il comma 7 aggiungere il comma 7 bis)

I Dirigenti Scolastici, assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che superano l'anno di prova, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non superiore a 3 anni. A domanda, ogni anno, vengono conferiti incarichi dirigenziali a Dirigenti Scolastici provenienti da altre regioni per il 100% complessivo dei posti vacanti e disponibili. Per la mobilità relativa all'anno scolastico 2021/2022, i Dirigenti Scolastici immessi in ruolo nell'a.s. 2019/2020 e 2020/2021, a seguito del concorso bandito nel 2017, possono presentare domanda di trasferimento su tutti i posti vacanti e disponibili, in via

del tutto straordinaria, nel rispetto della graduatoria di merito, tenuto conto anche dell'anzianità di servizio maturata nel ruolo di dirigente prima delle nuove immissioni in ruolo per l'a.s. 2021/2022.

MOTIVAZIONE: la norma si pone l'obiettivo di sboccare la grave situazione di disagio a cui sono soggetti numerosi Dirigenti Scolastici collocati fuori regione e di evitare l'ulteriore stallo della mobilità interregionale a cui sarebbero soggetti molti dei Dirigenti Scolastici vincitori del concorso 2017 e collocati fuori regione.

Articolo 31

Modifiche alla disciplina sulla responsabilità dei Dirigenti scolastici in tema di sicurezza

dopo la lettera c) del comma 1 inserire la lettera d)

“All'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

1.1 Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle Istituzioni Scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle Istituzioni Scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i Dirigenti, sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.

2. Per le sedi delle Istituzioni Scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.”

MOTIVAZIONE: alla luce delle numerose criticità emerse sul tema della sicurezza a scuola, è inderogabile esentare i Dirigenti Scolastici italiani da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale derivanti dai danni strutturali degli edifici scolastici, laddove abbiano tempestivamente richiesto alle autorità locali proprietarie dell'immobile l'intervento, sia strutturale che di manutenzione utile ad assicurare la sicurezza dei locali in uso. Non sono previsti maggiori oneri per la finanza pubblica. Tale proposta stralcia i contenuti della proposta di legge n. 1217 recante "Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza degli edifici scolastici", dal contenuto analogo al tema ampiamente trattato nell'altra proposta di legge

n. 1114 "Introduzione del titolo XII-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la sicurezza degli immobili utilizzati dalle istituzioni scolastiche", assegnate alla VII Commissione Cultura.

Articolo 31

Perequazione interna ed esterna dello stipendio tabellare

dopo il comma 5) inserire il comma 5 bis)

All'articolo 1, comma 591 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole *“al fine della progressiva armonizzazione”* sono sostituite con le seguenti *“, al fine della totale e completa armonizzazione del trattamento fondamentale e della retribuzione di posizione, parte fissa, del salario accessorio tra i Dirigenti della stessa area e tra dirigenti appartenenti ad aree diverse ma collocati nella stessa fascia”*.

MOTIVAZIONE: la norma intende, prima della firma dei contratti relativi alle aree della dirigenza, armonizzare gli stipendi tabellari tra i Dirigenti della stessa area e tra aree diverse a parità di fascia di appartenenza, incluso una delle voci del salario accessorio non mutevole quale la retribuzione di posizione parte fissa, diversa da quella di parte variabile e di risultato, perequazione che in parte è stata già recepita all'interno CCNL sottoscritta per il triennio 2016/2018, per l'area della dirigenza dell'istruzione.

TITOLO IV

Articolo 31

Dimensionamento scolastico: conferma a regime norma in Legge di Bilancio

All'articolo 31, inserire il seguente comma:

All'articolo 1, comma 978 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al primo periodo, le parole “Per l'annoscolastico” sono sostituite dalle seguenti “A decorrere dall'anno scolastico”.

MOTIVAZIONE: la norma intende mettere a regime quanto disposto dall'ultima legge di bilancio in tema di dimensionamento scolastico per garantire il recupero degli apprendimenti degli studenti attraverso un ripristino delle sedi di dirigenza precedentemente soppresse e recuperate durante l'emergenza Covid-19

Articolo 31

Mobilità' dirigenti scolastici: sostegno a ristoro dei divieti di spostamento tra le regioni

All'articolo 31, inserire il seguente comma:

Misure volte a sostenere la mobilità dei dirigenti scolastici nell'emergenza Covid-19

Per le operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali, per l'a. s. 2021/2022, in considerazione dell'emergenza Covid-19 è disposta, su tutti i posti vacanti e disponibili prima delle immissioni in ruolo, la mobilità dei dirigenti scolastici in deroga ai vincoli predisposti dalla normativa contrattuale e legislativa vigente.

MOTIVAZIONE: la norma intende favorire la mobilità dei dirigenti scolastici alla luce delle nuove norme sul dimensionamento scolastico introdotte dalla legge 178/2020, e a ristoro delle norme sul divieto di spostamento tra le regioni prorogate per contenere l'emergenza epidemiologica che hanno rese illogiche i divieti esistenti previsti dagli artt. 19 e 25 del d.lgs. 165/2001 e dalle norme contrattuali su conferme, mutamenti, mobilità interregionale con decorrenza 01/09/2020 (C.C.N.L. sottoscritto in data 15/07/2010 per il

personale dell'Area V della dirigenza scolastica e C.C.N.L. Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 08/07/2019).

Art. 31

(Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19) [ISTRUZIONE]

Estensione giorni di malattia connessi al vaccino

Al comma 5 dopo le parole "COVID-19" si inserisce "e gli eventuali giorni di malattia connessi alla somministrazione"

Motivazione [estensione giorni di malattia connessi al vaccino]: è ragionevole estendere la previsione di cui al comma 5 anche agli eventuali giorni di malattia connessi alla somministrazione del vaccino.

Revisione organici

Al comma 6 si inserisce in fine:

Si procede alla ridefinizione degli organici del personale scolastico alla luce della revisione ragionata dei parametri del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2008, n. 81 di cui al protocollo di intesa del 6 agosto 2020 sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e i sindacati rappresentativi della scuola per il contenimento della diffusione di COVID-19 e l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, anche ai fini dell'adozione di interventi per la riduzione del fenomeno dell'affollamento delle classi, della diminuzione del rapporto alunni-docenti e personale ATA.

Motivazione [Revisione organici]: tenuto conto del perdurare dell'emergenza sanitaria, risulta necessario consentire alle istituzioni scolastiche di porre in essere tutti gli interventi funzionali a garantire il distanziamento tra gli alunni, occorre una revisione degli organici sia del personale docente che ATA che consenta una piena funzionalità dell'autonomia scolastica per il contrasto alla povertà educativa anche in situazioni di emergenza.

Organici sostegno

Al comma 6 si inserisce in fine:

Sono rivisti criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Motivazione [organici sostegno]: la disposizione garantisce la continuità didattica degli insegnanti di

sostegno indispensabile per assicurare una piena integrazione e il recupero delle competenze degli alunni con disabilità; in ossequio al disposto di cui alla L. 104/1992 e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2012, è necessario eliminare qualsiasi limite all'organico dei docenti di sostegno, la cui consistenza deve necessariamente essere adeguata alla popolazione degli studenti in situazione di disabilità e ricomprendere, senza eccezione alcuna, la deroga al rapporto 1:2 per tutte le situazioni certificate di grave disabilità. Nel 2020/21 risultano essere presenti in organico 25000 mila insegnanti di sostegno in meno rispetto all'a.s. 2019/20 a fronte di un aumento di 50000 degli alunni certificati nell'ultimo quinquennio.

Al comma 6 si inserisce in fine:

Proroga contratti organico covid-19 per attività estiva

Al fine di favorire la realizzazione delle attività previste dal presente articolo, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 231-bis, comma 1, della legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 31 agosto 2021.

Motivazione [proroga contratti organico covid-19 per attività estiva]: In vista della piena funzionalità degli istituti anche durante le mensilità estive, nel rispetto dei vigenti contratti collettivi, e dell'esigenza di provvedere a personale aggiuntivo, si ritiene necessario prorogare i contratti del personale assunto nell'organico Covid-19 fino al termine delle lezioni. La copertura finanziaria è data dai fondi già disposti e dalla ritardata (di due-tre mesi) nomina del suddetto personale rispetto all'originaria previsione normativa.

...

Proroga dei contratti degli assistenti tecnici negli IICC per attività estiva]

Al comma 6 si inserisce in fine

Al fine di favorire la realizzazione delle attività previste dal presente articolo, il termine dei contratti al 30 giugno 2021 di cui al comma 966 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è prorogato al 31 agosto 2021.

Motivazione [Proroga dei contratti degli assistenti tecnici negli IICC per attività estiva]: In vista della piena funzionalità degli istituti anche durante le mensilità estive, nel rispetto dei vigenti contratti collettivi, e dell'esigenza di provvedere al personale tecnico assunto già giugno al 30 giugno, si ritiene necessario prorogare i contratti del personale fino all'inizio delle nuove lezioni. La copertura finanziaria è data dai fondi già disposti dalla ritardata (di due-tre mesi) nomina del suddetto personale rispetto all'originaria previsione normativa.

...

Estensione card docenti a personale a tempo determinato amministrativo ed educativo

al comma 6 si inserisce in fine:

Al fine di favorire la realizzazione delle attività previste dal presente articolo, è assegnata al personale docente con contratto a tempo determinato e fino al termine delle attività didattiche, al personale educativo e amministrativo la carta elettronica di cui al comma 121 dell'articolo 1 della legge del 15 luglio 2015, n. 107.

Motivazione [Estensione card docenti a personale a tempo determinato amministrativo ed educativo]: In vista della piena funzionalità degli istituti anche durante le mensilità estive e la proroga dell'emergenza epidemiologica, anche mediante l'utilizzo del tele-lavoro e della didattica digitale integrata e/o a distanza, la norma prevede di mettere nelle condizioni tutto il personale nell'acquisto di apparecchiature informatiche. Alle spese che si prevedono di 100 milioni di euro, provvede la stessa copertura finanziaria già disponibile.

...

Abolizione vincolo quinquennale

Si inserisce il comma 8, conseguentemente è modificata la rubrica in Misure per il personale scolastico e per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-

19) [ISTRUZIONE]

Ai fini della parità di trattamento e a invarianza finanziaria sono abrogati:

- il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal punto 3) della lettera m) del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
- Il comma 17-octies dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159.”

Motivazione [abolizione vincolo quinquennale]: la mobilità per tutto il personale di ruolo è un punto irrinunciabile per conciliare il diritto del docente al lavoro e quello a ricongiungersi alla propria famiglia, soprattutto in presenza di posti vacanti e disponibili e alla luce dei numeri record di supplenze annuali (oltre 200 mila). Se già una permanenza di tre anni sul posto di immissione in ruolo era eccessiva, l'immobilità per 5anni risulta improponibile.

Proroga mobilità straordinaria

Si inserisce il comma 8, conseguentemente è modificata la rubrica in Misure per il personale scolastico e per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-

19) [ISTRUZIONE]

All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l'a. s. 2021/2022 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga a tutti i vincoli normativi, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto.

Motivazione [proroga mobilità straordinaria]: la disposizione si inserisce all'interno di un provvedimento a sostegno dei lavoratori in un periodo di diffusa difficoltà delle famiglie, prorogando i termini per consentire la contemplazione del diritto al lavoro con il diritto alla famiglia per tutti i posti vacanti e disponibili secondo già quanto disposto dopo l'approvazione della Buona scuola, ad invarianza finanziaria, e per favorire il rientro dei docenti ingabbiati per via dei contorti e poco trasparenti meccanismi di reclutamento operati.

...

Estensione sportelli di consulenza per prevenzione da *burnout*

al comma 1, alla lettera b), alla fine del periodo, inserire le seguenti parole: "anche da burnout e da stress da lavoro correlato".

Motivazione [Estensione sportelli di consulenza per prevenzione da *burnout*]: La norma intende prevenire anche i fattori di disturbo psico-fisico riscontrati nel personale scolastico, ad alto rischio di sindrome da *burnout* tra il personale scolastico.

...

Assegnazione provvisoria a sostegno del personale scolastico a ristoro dei divieti di spostamento tra le regioni

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

Per l'a. s. 2021/2022, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, può presentare domanda di assegnazione provvisoria tutto il personale scolastico docente, amministrativo, educativo di ruolo che ha superato l'anno di prova entro il 30 giugno 2021, ai sensi dei commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli contrattuali e legislativi vigenti.

Motivazione [Assegnazione provvisoria a sostegno del personale scolastico a ristoro dei divieti di spostamento tra le regioni]: la norma intende favorire l'assegnazione provvisoria del personale scolastico, a ristoro delle norme sul divieto di spostamento tra le regioni prorogate per contenere l'emergenza epidemiologica che hanno reso illogiche i divieti esistenti previsti (il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal punto 3) della lettera m) del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145; il comma 17-otties

dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159) e dalle norme contrattuali (CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. in vigore per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22 sottoscritto l'8 luglio 2020).

....

Art. 32

(Completamento del programma di sostegno fruizione delle attività di didattica digitale per le regioni del mezzogiorno) [SUD]

Organici sulla base delle necessità del territorio

Si aggiunge il comma 1 – bis

La risorse di cui al comma 1 sono utilizzate per la rimodulazione della rete scolastica con una riformulazione dei criteri attualmente vigenti per determinare gli organici in funzione delle necessità dei territori.

Motivazione [organici sulla base delle necessità del territorio]: occorre affrontare la dispersione scolastica prevenendo la condizione di *drop out* e quindi fenomeni di *Early School Leavers* e NEET anche con piani straordinari per il Mezzogiorno. È già stata accolta e inserita tra le proposte da suggerire al ministro la richiesta dell'Anief formulata al CNEL di aumentare stabilmente gli organici di docenti e personale ATA per un sostegno alla didattica in base alle necessità del territorio, alla dislocazione, alla rete di collegamento con le stesse istituzioni scolastiche nelle piccole isole o comunità montane, all'ubicazione in luoghi a rischio, ad altotasso di dispersione scolastica, migratorio. È necessario prevedere azioni integrate tra la scuola e l'extra scuola, intervenendo sia sulla condizione di svantaggio di partenza che sull'offerta educativa di qualità, mediante opportune azioni formative nella scuola, pur nel rispetto dell'autonomia scolastica.

Art. 35

(Rinnovo bonus 100 euro dipendenti della PA già previsto per marzo 2020)

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Sono prorogati per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica i premi di cui all'articolo 63 della legge 24 aprile 2020, n. 27.

Motivazione [Rinnovo bonus 100 euro]: la norma intende ristorare i dipendenti pubblici che hanno svolto servizio in presenza nella pubblica amministrazione durante l'emergenza Covid-19. La copertura finanziaria è garantita dall'art. 126 della citata legge.